

# Le liberalità rientrano in gioco al momento della successione

## Gli aspetti civilistici

### Occorre tenere conto del patrimonio trasferito in vita dal defunto

Donazioni formali, donazioni informali, donazioni indirette. Si tratta di un rompicapo solo apparente perché, usando una semplice chiave di lettura, divengono concetti di non difficile gestione.

La donazione formale è quella che si firma in uno studio notarile. Se stipulata tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli (o nipoti), è tassata con l'aliquota del 4 per cento per il valore eccedente un milione di euro.

Si ha invece una donazione indiretta in ogni caso in cui si raggiunge, con un atto diverso da una donazione, lo stesso risultato di una donazione: una persona incrementa il suo patrimonio a fronte del fatto che un'altra persona, per spirito di liberalità, diminuisce il proprio patrimonio. Si pensi al genitore che paga il prezzo di una casa intestata al figlio.

Un sottoinsieme della donazione indiretta si ha in tutti quei casi in cui, denominati donazione informale, una persona, animata da spirito di liberalità, arricchisce un'altra persona compiendo non un'attività giuridica, ma un'attività materiale: ad esempio, consegnando al donatario del denaro contante o un assegno a lui intestato affinché lo incassi sul suo conto corrente oppure incrementando il valore del fondo al-

trui con manutenzioni, ristrutturazioni, costruzioni o piantagioni.

Dell'applicabilità dell'imposta di donazione a donazioni indirette e donazioni informali si è dunque occupata la Cassazione con la sentenza 7442/2024 commentata qui a fianco, tracciando la linea di confine tra donazioni tassate e non tassate.

Altro è il discorso civilistico: sotto qualunque forma una donazione sia effettuata (il caso classico è quella realizzata mediante una polizza di assicurazione sulla vita), le conseguenze sono in ogni caso le medesime:

**1** la donazione è rilevante ai fini della collazione: significa che quando c'è – come di solito accade – una comunione ereditaria tra i più prossimi congiunti del defunto, quelli che hanno ricevuto donazioni devono “rimetterle sul tavolo” affinché nella divisione si tenga conto anche di esse;

**2** la donazione è rilevante ai fini del calcolo della quota di legittima, vale a dire la parte del patrimonio del defunto che necessariamente deve essere lasciata ai suoi stretti familiari (detti legittimari), considerando sia le donazioni dal medesimo disposte durante la sua vita, sia il patrimonio di cui egli risulti titolare al momento del decesso.

Se, dunque, mediante una donazione, taluno dei legittimari non riceve quanto gli è dovuto, costui può recuperare ciò che gli spetta: anzitutto rivolgendo le sue pretese verso la massa ereditaria; e, se non basta, impugnando le donazioni, iniziando da quella di data più recente.

—A.Bu.